

COMUNE DI OULX



Regolamento per la nomina e le funzioni dei mansieri rappresentanti di frazione

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 dell'11.03.2014

“Regolamento per la nomina e le funzioni dei Mansieri rappresentanti di frazione”

1. La partecipazione delle realtà frazionali viene garantita dal Comune con il ricorso alla tradizionale figura del “mansiere”, in attuazione di quanto prevede lo Statuto comunale.
2. Le singole realtà frazionali – eventualmente costituite in comitati – affiancate dal consigliere o dall’assessore delegato, provvederanno a gestire in piena autonomia assemblee, verbali, modalità pratiche di designazione del proprio mansiere.
3. Sono, di norma, elettori attivi e passivi per ciascuna frazione i residenti e i proprietari di immobili maggiorenni. I Comitati delle frazioni più popolate potranno stabilire che sia necessaria la residenza anagrafica nella frazione.
4. Il Comune, con apposito avviso pubblico, indirà le assemblee pubbliche frazionali, entro 6 mesi dalle elezioni amministrative di ciascuna tornata. In queste occasioni potrà, a seconda dei casi, essere costituito un Comitato ristretto che gestisca il successivo comizio elettorale oppure – per le frazioni più piccole e con il consenso degli intervenuti – si procederà direttamente alla designazione del mansiere.
5. Varrà il principio della autodeterminazione di ciascuna assemblea frazionale circa le altre regole e modalità per giungere alla designazione del proprio rappresentante, in piena applicazione dei principi di sussidiarietà orizzontale.
6. L’azione del mansiere di frazione rimarrà, in forza della sua libera e spontanea elezione, di tipo consultivo e verrà recepita e assunta in atti e scelte dell’Amministrazione comunale attraverso l’opera degli amministratori eletti”.